

INTERVENTO

Sulla prescrizione scelta sbagliata

di **Salvatore Scuto**

Sarà solo con la pubblicazione dei testi definitivi che la riforma del processo penale varata dal Governo il 29 agosto assumerà forme e contenuti che permetteranno di valutare se il confronto sulle preoccupanti criticità dei contenuti della stessa, sollecitato con determinazione dalle **Camere Penali**, sia stato effettivo. È questo il caso delle modifiche che si intendono apportare al regime della prescrizione. Si vuole, infatti, introdurre una generale sospensione del relativo termine per la durata di due anni, dalla sentenza di condanna di primo grado a quella conclusiva del procedimento d'appello, e di un anno da quest'ultima alla sentenza definitiva.

Ed è proprio un clamoroso equivoco quello che si annida in una simile proposta di modifica. Un equivoco che è frutto della stessa poca logicità dei presupposti dell'intervento: se si vuol far guadagnare velocità ad un treno non si allunga di certo la lunghezza dei binari del percorso che deve compiere. La riforma, così, produrrà un indiscriminato aumento dei termini di prescrizione, i cui effetti negativi non troveranno alcun efficace contem-

peramento nella previsione di limiti massimi.

L'istituto della prescrizione del reato non ha nulla a che vedere con la durata del processo, mentre il diritto alla ragionevole durata del processo riguarda, senza alcuna differenza, sia l'imputato che veda celebrarsi il processo in prossimità del fatto-reato a lui addebitato sia colui che subirà il processo in prossimità dello scadere del termine di prescrizione. Uno degli effetti di tale intervento riformatore, pertanto, sarà quello di disarticolare il sistema contraddicendo la regola cardine dell'istituto: la durata del termine va commisurata al disvalore del reato e non può essere condizionata dall'incedere del processo in corso.

Si evita per tal verso di intervenire sulla causa reale del fenomeno: l'inerzia degli uffici del pubblico ministero. Le stesse statistiche ministeriali, infatti, ci dicono chiaramente non solo che il fenomeno della prescrizione è in graduale riduzione ma che la maggiore incidenza di esso si ha nella fase delle indagini preliminari ovvero nella fase in cui il pubblico ministero è il vero e proprio dominus, dove oscillano tra il 60 ed il 70 % del totale.

È evidente che ciò è addebi-

tabile all'inerzia del pubblico ministero non bilanciata, singolarmente, da alcun intervento volto ad introdurre un salutare controllo giurisdizionale sull'iscrizione della notizia di reato né, come si diceva, da alcuno strumento che ne sanzioni l'inattività. Evidente ancora che tutto questo non può che accendere un faro sul problema costituito dall'effettività del principio costituzionale dell'obbligatorietà dell'azione penale di fatto tramutatosi in una sostanziale discrezionalità. Insomma, ancora una volta, viene scaricato sugli istituti di diritto sostanziale e processuale il peso di responsabilità di sistema che non dovrebbero certo costituire la posta del saldo negativo che registra il sistema delle garanzie.

Stesse considerazioni vanno sinteticamente svolte a proposito degli interventi che riguardano l'introduzione dell'appello come strumento di impugnazione a critica vincolata, accompagnato dalla malcelata tendenza ad una declinatoria di inammissibilità de plano, intervento che risponde di ancora una volta ad esigenze di snellimento del carico di lavoro delle corti d'appello come se questo fosse la risultante di attività difensive a carattere defattogatorio, nonostante non

visia alcuna deriva di questo tipo nell'esercizio di un diritto irrinunciabile quale è quello della devoluzione al giudice del controllo della decisione di primo grado della res iudicanda nella sua interezza.

Preoccupa, poi, l'intervento relativo al giudizio abbreviato, a seguito della pedissequa ricezione di non condivisibili arresti giurisprudenziali, in relazione alla sanatoria delle nullità non assolute e della non rilevabilità di alcune categorie di inutilizzabilità a seguito della richiesta.

Per nulla condivisibile l'ipotesi di congelare l'ordinanza dispositiva del giudizio quando la richiesta sia stata anticipata dal deposito dei risultati dell'indagine difensiva ed il pubblico ministero abbia richiesto un termine per lo svolgimento di indagini suppletive; proposta che non tiene conto della giurisprudenza costituzionale secondo la quale, in questa ipotesi, l'utilizzabilità degli atti delle indagini difensive non è lesiva del principio di parità delle parti mentre la apparente disparità di trattamento risulta comunque giustificata dalla peculiare posizione istituzionale del pubblico ministero e dalla funzione che gli è affidata.

Presidente della **Camera penale di Milano**

Il bilancio

Serie storica dei procedimenti penali con autore noto definiti per prescrizione presso gli uffici giudiziari

Ufficio	Tipo di provvedimento	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Corte di Appello*	Sentenze dichiaranti l'avvenuta prescrizione	9.618	8.609	12.031	9.031	9.824	10.371	14.063	14.009	13.726	18.592
Tribunale ordinario	Sentenze dichiaranti l'avvenuta prescrizione	18.812	17.890	19.015	20.712	26.887	25.036	22.685	18.924	18.143	20.122
Giudice di pace	Sentenze dichiaranti l'avvenuta prescrizione	85	82	167	339	1.219	732	695	1.164	1.446	1.693
Ufficio Gip (noti)	Decreti di archiviazione per prescrizione	164.965	179.130	146.029	119.776	117.463	106.204	110.624	98.050	80.484	63.376
Ufficio Gip/Gup	Sentenze dichiaranti l'avvenuta prescrizione	7.379	7.837	5.982	5.550	4.959	8.506	7.136	6.662	6.224	4.725

(*) nel periodo 2003-2010 il dato della Corte di Appello indica il numero dei reati prescritti e non il numero delle sentenze di prescrizione

Fonte: ministero della Giustizia

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.